

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. n. 10 del 15.05.2000;

VISTA la L. n. 97 del 27 marzo 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con la qualifica non dirigenziale della Regione Siciliana pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della G.U.R.S. parte 1^ n. 24 del 30.05.2008 (n. 20);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22.10.2014 che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica il Servizio 22 "Ufficio Procedimenti Disciplinari";

VISTA l'Ordinanza n. [redacted] del [redacted] di misura restrittiva cautelare presso l'abitazione del dipendente regionale a tempo indeterminato [redacted] nato a [redacted] con la qualifica di Operatore A 2, in servizio presso il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo Terza Sezione Penale nell'ambito del procedimento penale [redacted] notificata al dipendente dai Carabinieri della Stazione Palermo [redacted]

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente [redacted] ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del comparto della Regione Siciliana con decorrenza dal giorno 14.11.2014;

DECRETA

Art. unico

Per le motivazioni sopra citate in premessa il dipendente a tempo indeterminato Sig. [redacted], con la qualifica di Operatore A 2, in servizio presso il Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica è sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del comparto della Regione Siciliana con decorrenza dal giorno 14.11.2014.

Al dipendente sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi del sopra citato articolo è corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata dell'art. 81, comma 2, lettera A del

CCRL per il personale non dirigenziale della Regione Siciliana, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti, giusta disposizione del comma 7 dell'art. 71 dello stesso CCRL.

Il periodo di sospensione obbligatoria dal servizio non è valutabile agli effetti all'anzianità di servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica per il rituale visto di competenza.

Palermo, li 21 GEN. 2015,



Il Dirigente Generale
L. Giannanco